

(N. 772)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CINGOLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1949

Equiparazione del Segretario generale del Comune di Roma al grado 4° dell'ordinamento gerarchico statale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il ritorno agli ordinamenti democratici delle Amministrazioni degli Enti locali ha, com'è noto, lasciato inalterato lo stato giuridico dei Segretari comunali, disciplinato dal regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, e successive modifiche.

Il Segretario generale del comune di Roma (dopo la trasformazione in Governatorato, avvenuta con decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1944) già godeva, *anteriamente al regio decreto-legge del 1928*, di una particolare disciplina giuridica, essendo stato iscritto, con decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, al grado IV, gruppo A) dell'Amministrazione dell'interno. Tale stato giuridico gli fu mantenuto per effetto dell'articolo 349, primo capoverso, contenuto nel Titolo VIII del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Con decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1945, si procedette all'abrogazione del Titolo VIII del testo unico

della legge comunale e provinciale 1934 ed al comune di Roma vennero genericamente applicate le norme contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale del 1915.

Per effetto di una assai discutibile interpretazione della portata di tali disposizioni, al comune di Roma fu assegnato un Segretario generale di 1ª classe, scelto secondo le norme del regio decreto 17 agosto 1928, n. 1953, e successive modificazioni (legge 27 giugno 1942, n. 851), con trattamento giuridico ed economico perfettamente identico a quello attribuito ai Segretari generali dei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. Con ciò, tra l'altro, non si tenne conto che il regio decreto-legge del 1928 non riguardava il Segretario generale di Roma, cui *fin dal 1926* era stata riconosciuta una diversa posizione giuridica, preminente rispetto agli altri Segretari comunali d'Italia.

Non è chi non veda, pertanto, quanto sia abnorme ed assurda la situazione venutasi a determinare per la Città di Roma, per effetto di un affrettato colpo di spugna dato al suo ordinamento amministrativo.

La posizione tutt'affatto particolare di Roma, quale Capitale della Repubblica e Centro della Cristianità, la mole immensa dei compiti e delle responsabilità che gravano sulla sua civica Amministrazione, alle cui dipendenze prestano servizio circa 15.000 impiegati, la eccezionalissima situazione internazionale di Roma, ove hanno sede le rappresentanze diplomatiche di tutto il mondo accreditate presso lo Stato italiano, e presso la S. Sede, il recente enorme sviluppo urbano ed edilizio della Città in rapporto alla sua popolazione più che triplicatasi nel volgere di pochi anni, giustificano ampiamente il mantenimento — per ragioni obbiettive e di prestigio — nei confronti del suo Segretario generale, di una posizione giuridica diversa da quella di qualsiasi Segretario generale di altri Comuni, sia pure vasti, importanti e popolosi.

Con il disegno di legge che abbiamo l'onore di proporre alla vostra approvazione, si tende ad eliminare tale sperequazione, fino a che il problema del nuovo ordinamento dell'Ammini-

strazione comunale di Roma non sarà radicalmente affrontato e risolto attraverso l'elaborazione di una nuova legge speciale, cui attende la Commissione di studio recentemente nominata con decreto del Presidente del Consiglio.

È di tutta evidenza che il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione rifugge da qualsiasi movente che si ispiri a concezioni di grandezza ormai scontate e contrarie a quell'austero costume che è la divisa della nuova Italia democratica; esso mira, invece, soltanto — come si evince dalle obbiettive ragioni innanzi esposte — a ripristinare il preesistente giusto rapporto tra il Segretario generale della Capitale d'Italia in relazione alle concrete responsabilità tecniche ed amministrative connesse alla sua funzione e alla sua carica, e gli altri Segretari comunali, conferendo al Segretario generale del comune di Roma quel rango e quel prestigio che innegabilmente gli competono.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il Segretario generale del comune di Roma è a tutti gli effetti equiparato al grado 4° dell'ordinamento gerarchico statale.